



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/11/2019

*originale*

### OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno **Duemiladiciannove** e questo di **Ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **18:30** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Assente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Presente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Monica Tardella, Vicesegretario A Scavalco incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni: LIOTTA MARCO, BAGNOLI FLAVIANA.

Scrutatori: , ,

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Il Sindaco – Presidente – illustra la proposta sottolineando che la finalità della modifica è la riduzione della sanzione al 10% sul tributo per chi paga entro i 30 gg. dopo la scadenza, lasciando la sanzione del 30% per chi paga oltre i 30 gg., per andare incontro a quanti effettuano il versamento con un brevissimo ritardo, spesso per mera dimenticanza.

Interviene il Consigliere L. Bassi chiedendo se si conosce il numero di quanti possono essere interessati.

Replica il Sindaco – Presidente – affermando che trattasi di poche unità che pagano in ritardo, si suppone in buona fede, rispetto a quanti invece, non avendo pagato, seguono le procedure del ravvedimento operoso.

Interviene il Consigliere L. Mengoli che ricorda che ci sono anche delle aziende in difficoltà, che hanno problemi di liquidità, le quali però possono avvalersi del ravvedimento operoso. Concorda con la modifica.

Interviene il Consigliere I. Fantini che fa presente che ci sono anche persone anziane che hanno difficoltà a pagare e chiede se si può trovare una modalità di esenzione.

Replica il Sindaco – Presidente – che precisa che nel caso di specie si disciplina la sanzione per il ritardo, senza approfondire le varie casistiche. Fa l'esempio della Tari per la quale l'agevolazione, in alcuni casi, è prevista.

Interviene il Consigliere O. Galletti che sostiene che tagliare completamente la sanzione potrebbe essere controproducente, mentre si potrebbe valutare una riduzione del tributo Imu per gli indigenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con propria deliberazione n.49 in data 30/10/2012 e modificato con delibera n. 11 del 21/3/2016;

Visto l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 che prevede per le violazioni consistenti nell'omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte e dei relativi acconti l'applicazione della sanzione pecuniaria del 30% delle somme versate in ritardo;

Valutato per maggiore equità prevedere nel Regolamento IMU, una sanzione per tardivo versamento ridotta al 10% anziché l'ordinaria del 30%, da applicare ai tardivi versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza, come disciplinato anche nel regolamento comunale relativo all'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 17 in data 15/11/2019, prot. 19258 del 16/11/2019 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

•

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 4° Settore "Ragioneria e Tributi", ai sensi dell'art.49, C.1, del D.Lgs. n.267 del 2000;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche al "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera di Consiglio n. 49 del 30/10/2012, e modificato con delibera n. 11 del 21/3/2016 come da documento allegato (le modifiche sono evidenziate in grassetto);
- 2) di dare atto che le modifiche al regolamento IMU, entrano in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune,
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

A conclusione della discussione, il Sindaco – Presidente – mette in votazione la proposta illustrata e discussa.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente:

Favorevoli: Unanimità

Contrari: //

Astenuti: //

La proposta è approvata.



## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29/11/2019**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
FERRANTI ERIKA

IL VICESEGRETARIO A SCAVALCO  
Tardella Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---

COMUNE DI BENTIVOGLIO  
Provincia di Bologna

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 17 Data 15/11/2019	OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento dell'imposta municipale propria.
----------------------------------	---

L'anno duemiladicianove, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 11,30 il revisore dei conti, presso il proprio studio, si è confrontato telefonicamente con il Responsabile del servizio per esprimere il proprio parere preventivo sulla proposta di deliberazione di Giunta da ratificare in Consiglio Comunale di variazione di bilancio

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento IMU;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore economico-finanziaria  
(Dott. Rava Andrea)



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA


(Approvato con delibera di C.C. n.49 del 30 Ottobre 2012)

(Modificato con delibera di C.C. n.11 del 21 marzo 2016)

(Modificato con delibera di C.C. n. del 29 novembre 2019)



COMUNE DI  
BENTIVOGLIO



SERVIZIO CONTABILITÀ BILANCIO  
CONTROLLO DI GESTIONE 4<sup>o</sup>

0 1 0 4 4 5

## INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero
- Art. 4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 5 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- Art. 6 Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 7 Rimborsi e compensazione
- Art. 8 Dichiarazione delle aliquote applicate
- Art. 9 Esenzioni
- Art. 10 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Entrata in vigore del regolamento





## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2**

### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

## **Art. 3**

### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

## **Art. 4**

### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i parametri da utilizzare a cura del responsabile dell'area



tecnica per la determinazione indicativa dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, site nel territorio del comune.

3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune in presenza di atti/documenti (atti di compravendita, perizie giurate di tecnici di parte, ecc...) con valori superiori a quelli di cui al comma 2.

4. In caso di area sulla quale insista un fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o, se antecedente, dall'effettivo utilizzo. Conseguentemente, il valore dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinato tenendo conto della differenza tra la capacità edificatoria dell'intero lotto e quella utilizzata per la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## Art. 5

### Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale.

3. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato dovranno essere valutati indicativamente:

- a) lo stato di conservazione delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete d'angolo, nelle fondazioni o diffuse che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b) lo stato di conservazione delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
- c) lo stato di conservazione della copertura;
- d) lo stato di conservazione delle scale;
- e) se il fabbricato è oggettivamente diroccato;
- f) se il fabbricato è privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Nel caso in cui sia costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. La condizione di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

- a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
- b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 entro il termine previsto per il pagamento del saldo dell'imposta;



Periodicamente, anche a campione, il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

## Art. 6

### Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

**2. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni del presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e del regolamento generale delle entrate.**

**3. In deroga rispetto a quanto previsto al precedente comma si applica una sanzione ridotta al 10% anziché 30% per tutti i tardivi versamenti effettuati comunque entro 30 giorni dalla scadenza.**

**4. 2.** Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale senza alcuna maggiorazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**5. 3.** Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

**6. 4.** Eventuale documentazione o autocertificazione (necessari per usufruire di agevolazioni nella determinazione dell'imposta) presentate tardivamente o su richiesta dell'ufficio in fase di verifica, possono essere considerate efficaci anche nel calcolo dell'imposta di anni pregressi a condizione che si possa verificare la veridicità dei dati in esse contenute,

## Art. 7

### Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo stabilito nel regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.



3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contitolare al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

### **Art. 8**

#### **Dichiarazione delle aliquote applicate**

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una autodichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata. L'aliquota agevolata indicata nell'autodichiarazione si applica anche ad eventuali comproprietari qualora ne ricorrano le condizioni.

### **Art. 9**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

### **Art. 10**

#### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, senza alcuna maggiorazione. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, idonea documentazione.

4. In caso di mancato pagamento di una rata, una volta concordata la rateizzazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;



c) l'importo non può più essere rateizzato.

### **Art. 11 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

### **Art. 12 Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.